

## **TI\_GERICHTE 35.2017.65 vom 10. Oktober 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-10-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2017.65](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2017.65)

FR: TI\_GERICHTE 35.2017.65 du 10 octobre 2017

IT: TI\_GERICHTE 35.2017.65 del 10 ottobre 2017

### **Regeste**

Ass.risucchiata da un mulinello mentre faceva il bagno in un pozzo d'acqua profondo 120-130cm dove toccava il fondo con i piedi, riportando sindrome post-traumat.da stress senza lesioni fisiche.Sulla base degli atti non è possib.determ.se shock emozionale infortunio o no.Rinvio atti per accertamenti

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

agosto 2005 pubblicata in RtiD I-2006 N. 67 pag. 265, il TFA, confermando una sentenza di questa Corte, ha stabilito, nel caso di un ferraiolo caduto da una scala in un cantiere e la cui causa della morte era da fare risalire, per esclusione, a un disturbo del sistema elettrico di conduzione, che non potrebbero essere ammessi gli estremi per riconoscere l'esistenza di un evento terrificante straordinario nell'ipotesi in cui l'assicurato prima sia scivolato e poi sia intervenuto il disturbo al cuore. Questa Corte, in una sentenza 35.2007.28 del 19 novembre 2007, ha negato la realizzazione di un evento di straordinaria violenza in relazione al caso di un assicurato, macchinista presso il cantiere Alptransit, che, mentre stava pulendo i vagoni per il trasporto del materiale residuo nella trivella perforatrice in corrispondenza dello scarico a caduta del materiale indossando le cuffie insonorizzate, alzando lo sguardo, aveva visto il segnale luminoso, indicante che entro pochi minuti si sarebbe avviata la trivella. Egli si era così precipitato fuori della medesima per evitare di essere colpito dagli inerti in caduta e salendo una scaletta aveva picchiato il ginocchio destro. In quella pronunzia era stato in particolare sottolineato che, quale macchinista che si occupava dei convogli all'interno della trivella, la vista, nel contesto della sua attività e nelle circostanze suesposte, del segnale luminoso che precedeva l'avvio del nastro trasportatore degli inerti, allorché portava le cuffie insonorizzate, e quindi senza sapere da quanto esattamente stava funzionando, non costituisce un evento che eccede l'ambito di situazioni che possono essere considerate oggettivamente quotidiane o abituali. Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 35.2007.98 del 18 giugno 2008 trattandosi del caso del macchinista di un treno TILO il cui modulo anteriore è deragliato. 2.2. Nella presente fattispecie, in data 7 settembre 2016 l'assicurata ha approvato e firmato il "Verbale d'audizione" nel quale l'evento in questione è stato così descritto: "(...) In data 07.08.2016 verso le 14:00 si trovava presso una pozza laterale (con cascata) del fiume della \_\_\_\_\_ in zona \_\_\_\_\_ per fare il bagno in compagnia di conoscenti. Il corso d'acqua in quel punto non era profondo (circa 120-130 cm) e lei toccava il fondo coi piedi (tenendo conto che è di cm 167 di statura). Quando, improvvisamente, mentre si trovava alla base della piccola cascata, si è formato un mulinello che ha cominciato a risucchiarla verso il fondo della cascata, dove i macigni formano come un imbuto che porta il fiume a un cunicolo sotterraneo che conduce a delle grotte a circa 300 metri a valle. La signora ha

subito capito di essere finita in un mulinello, essendo esperta nuotatrice ed in possesso di un brevetto da sub (Paddy 1, ottenuto in \_\_\_\_\_ nel 1982). Non è riuscita a mettere in pratica le sue conoscenze in questi casi a causa della conformazione del fondale. È stata risucchiata per tre volte verso il fondo, ma ha fatto di tutto per rimanere a galla ed evitare di finire nell'imbuto sotto le rocce, fino a quando è riuscita ad aggrapparsi ed ad uscire da sola dall'acqua. Malgrado le grida lanciate, i bagnanti presenti non sono intervenuti. L'evento ha avuto una durata inferiore ad un minuto e nelle due volte che è finita sotto ha visto esattamente l'imbuto che la risucchiava, quindi non ha pensato ad altro che a nuotare ed evitare la cascata che la colpiva sulla testa. Nell'evento non ha subito lesioni fisiche a parte aver inghiottito dell'acqua, infatti non ha dovuto far capo a cure mediche se non per lo spavento enorme subito.

8. Diversi La signora riferisce che il posto dove sono avvenuti i fatti lo conosceva bene e che frequentava fino dall'infanzia. Ha sempre evitato per prudenza i luoghi riconosciuti per la loro pericolosità. La signora riferisce che quando è stata risucchiata era perfettamente lucida e che per 2 volte ha pensato seriamente di morire non riuscendo a liberarsi dalla corrente discendente che la intrappolava malgrado di suoi sforzi. (...)” (Doc. A punto 7-8) Alla luce di questa descrizione il TCA ritiene che siano necessari ulteriori accertamenti da parte dell'assicuratore. Infatti, se da una parte, è appurato che il corso d'acqua non era profondo (120-130 cm) e che l'assicurata toccava il fondo con i piedi (167 cm di statura), ciò che potrebbe indurre a negare il carattere eccezionale dell'evento, d'altra parte, l'assicurata ha sottolineato che il mulinello “ ha cominciato a risucchiarla verso il fondo della cascata dove i macigni formano un imbuto che porta il fiume a un cunicolo sotterraneo che conduce a delle grotte a circa 300 metri a valle ” e che “ ha fatto di tutto per evitare di finire nell'imbuto sotto le rocce ”. Soprattutto quest'ultimo aspetto va chiarito e approfondito prima di poter concludere che non ci troviamo di fronte a un evento terrificante. In tale contesto va rilevato che la perfetta conoscenza del posto da parte dell'assicurata e le sue capacità natatorie potrebbero semmai costituire un elemento di maggiore consapevolezza del rischio che stava effettivamente correndo. Si giustifica quindi l'annullamento della decisione su opposizione dell'8 maggio 2017 e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché predisponga un sopralluogo alla presenza dell'assicurata e del suo patrocinatore per chiarire la situazione. A seguito di tale accertamento CO 1 emetterà una nuova decisione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.